



Riunione del 19 giugno 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 80**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò – Componente - Estensore

77.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Giuseppe Malfitano – Presidente C.P. Fipav Ragusa all’epoca dei fatti in contestazione;**
- **Giovanni Giurdanella – Attuale Presidente C.P. Fipav Ragusa;**

Con relazione *ex art.* 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

“GIURDANELLA GIOVANNI: *Per aver, in violazione degli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, dell’Art. 19 R.A.T. e dell’Art. 31 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV, nella sua qualità di segretario del C.P. FIPAV di Ragusa ed organizzatore di fatto del “Torneo 4 Nazioni 2010” svoltosi nel mese di luglio dell’anno 2010, concorso a determinare un grave deficit di cassa nella gestione economica della detta manifestazione, esponendo così la Federazione all’azione di più creditori, restati insoddisfatti delle loro spettanze, con conseguente grave danno patrimoniale e di immagine per la stessa;*

- **MALFITANO GIUSEPPE:** *Per aver, in violazione degli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, dell’Art. 19 R.A.T. e dell’Art. 31 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV, nella sua qualità di Presidente in carica del C.P. FIPAV di Ragusa, determinato con il suo comportamento inefficace ed inefficiente un grave deficit di cassa nella gestione economica del “Torneo 4 Nazioni 2010”, organizzato da detto Comitato Provinciale nel luglio dell’anno 2010, esponendo così la Federazione all’azione di più creditori, restati insoddisfatti delle loro spettanze, con conseguente grave danno patrimoniale e di immagine per la stessa. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e G dell’Art. 49 Reg. Giur.”*



La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 26 giugno 2013, alla quale nessuno compariva per gli stessi.

In pari data perveniva solo alle ore 13.51, tramite fax, una nota del Presidente del C.P. di Ragusa, Giovanni Giurdanella con la quale si rappresentava l'impossibilità a presenziare alla convocazione per gravi motivi familiari.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c)* R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre) per Giuseppe Malfitano e per mesi 2 (due) per Giovanni Guardanella;

OSSERVA

La fattispecie all'esame di questa Commissione trae origine dalla nota del 28 gennaio 2013 con la quale il Segretario Generale FIPAV trasmetteva alla Procura Federale un carteggio relativo alla manifestazione sportiva di livello internazionale denominata "Torneo 4 Nazioni 2010", organizzata dal CP FIPAV di Ragusa.

A seguito dell'istruttoria svolta dalla Procura Federale emergeva che detto evento sportivo, di fatto, era stato organizzato dall'attuale Presidente Giurdanella Giovanni su incarico dell'allora Presidente Malfitano Giuseppe (oggi non più tesserato) e che, all'insaputa della Federazione, si era rivelato gravemente deficitario sotto l'aspetto economico tanto da esporre la Federazione stessa all'azione dei creditori rimasti insoddisfatti e al pagamento in favore della struttura ospitante le atlete di un decreto ingiuntivo per un importo complessivo di € 15.858,47.

Senonché, a seguito dell'attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è emerso che gli addebiti amministrativi contestati e documentati si erano verificati a causa di una serie di inopinate ritrattazioni da parte degli enti pubblici che si erano inizialmente offerti di sostenere economicamente il Comitato Provinciale ragusano salvo poi ridurre o addirittura annullare, come nel caso del Comune di Ragusa, della Provincia Regionale di Caltanissetta, del Comune di Vittoria, il contributo promesso.

Peraltro gli incolpati hanno dimostrato di aver tentato, sia pur invano stante l'intervenuto fallimento della Società gerente la struttura ove erano ospitate le atlete, un piano di rientro del debito contratto che ha dato poi origine al decreto ingiuntivo.



Ciò posto, sia pure nei limiti e con le attenuanti di cui in motivazione, i deferiti sono responsabili non tanto della mala gestio dell'evento quanto per non aver prontamente informato la Federazione dei debiti contratti e, quindi, per aver esposto la Federazione stessa alle azioni di recupero dei creditori con evidente aggravio di spesa e, così facendo, aver arrecato un danno di immagine alla Federazione. Per tali ragioni appare più grave la condanna posta in essere dall'organizzatore effettivo dell'evento, nonché attuale Presidente del Comitato Provinciale di Ragusa.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico:

- del Sig. Giuseppe Malfitano la sanzione della ammonizione (sanzione sospesa in quanto il soggetto non è più tesserato);
- del Sig. Giovanni Giurdanella la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno);

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 3 Luglio 2013